

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato infrastrutture e mobilità  
L'ASSESSORE

Prot. n. 0084776Palermo, li 29 SETTEMBRE 2011CIRCOLARE n. 2

A tutte le Stazioni appaltanti

A tutti gli UREGA

All'ANCI

All'URPS

LORO SEDI

OGGETTO: Esclusione automatica offerta anomala appalti sotto soglia

L'art.253, comma 20 bis, del D.Lgs. n.163/2006, ha consentito alle Stazioni appaltanti di applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui agli artt.122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art.28 dello stesso Decreto n.163/2006.

In virtù di tale previsione, le Stazioni appaltanti possono prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.86 sempre del D.Lgs. n.163/2006: ciò per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art.28 dello stesso Codice dei contratti.

Si rappresenta che, secondo la giurisprudenza costituzionale (da ultimo C.Cost. 7 aprile 2011 n.114), la potestà legislativa esercitata con le disposizioni in esame attiene alla materia "Tutela della concorrenza" e, come tale, essa è di esclusiva statale ai sensi dell'art.117 Cost..

Per tale ragione, le previsioni in questione sono da ritenersi di immediata e diretta applicazione anche alle regioni ad autonomia speciale e, pertanto, dovranno trovare applicazione in tutte le gare, ove bandite successivamente alla data di entrata in vigore dell'art.253, comma 20 bis, del D.Lgs. n.163/2006, per le quali non sia intervenuta aggiudicazione anche provvisoria

IL DIRIGENTE GENERALE  
Vincenzo Falgares

L'ASSESSORE  
Carmelo Pietro Russo